

Art. 287¹ Audizione delle parti

Se l'istanza è completa, il giudice convoca le parti. L'audizione è retta dalle disposizioni del CC².

¹ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 25 set. 2009 (Periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 281 1861; FF **2008** 1667 1683).

² RS **210**
